

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1686)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 5 giugno 1974 (V. Stampato n. 2578)*

**d'iniziativa dei deputati REGGIANI, MORO Dino, CONCAS, PELLICANI Giovanni,  
DEGAN, BOLDRIN, ZANINI, ORSINI e BALLARIN**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 giugno 1974*

Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291,  
recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-  
Punta Raisi e Venezia-Marco Polo

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, è prorogato di due anni.

## Art. 2.

L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative agli stanziamenti residui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, può essere effettuata con le modalità previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825.